



**REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE ED IL RICONOSCIMENTO DI CONTRIBUTI SUI DANNI AGRICOLI CAUSATI DA FAUNA SELVATICA.**

*Approvato dal Comitato Direttivo il 10.02.2014*

**FINALITA':**

il presente regolamento si pone come obiettivo l'individuazione delle metodiche, dei principi e delle figure professionali sulle quali l'ATC interverrà con proprie risorse per la messa in opera delle prevenzioni danni e degli eventuali indennizzi.

Con questo regolamento l'ATC MO2 intende testimoniare il proprio impegno verso gli Agricoltori nell'intento di armonizzare le esigenze della caccia a quelle, primarie, dell'agricoltura.

**ART. 1**

Hanno titolo di richiedere l'intervento di prevenzione danni e/o il contributo sui danni subiti, esclusivamente i conduttori di impresa agricola iscritti alla camera di commercio ed in possesso di partita I.V.A.

Possono altresì richiedere il solo intervento di prevenzione tutti i proprietari o conduttori dei fondi agricoli ricadenti sul territorio di competenza dell'ATC MO2, purché abbiano segnalato alla Segreteria dell'ATC, attraverso richiesta scritta, la presenza di colture che abbiano necessità di protezione dagli attacchi di fauna selvatica cacciabile.

Qualora si riveli la necessità impellente di intervenire, la richiesta può essere anche verbale e rivolta alla Segreteria o agli Operatori incaricati e ne informeranno immediatamente la segreteria. In ogni caso ed al fine di rendicontare l'attività svolta nel corso dell'anno, dovrà seguire specifica richiesta per iscritto.

**ART. 2**

Successivamente alla segnalazione finalizzata alla prevenzione danni, l'ATC attiva, nel più breve tempo possibile, il proprio personale dipendente o volontario, fornendo al richiedente i mezzi ed il materiale di prevenzione. Tale materiale rimane di proprietà dell'ATC e l'agricoltore non è tenuto a corrispondere alcun contributo per l'utilizzo dello stesso.

La messa in opera del materiale di prevenzione è a carico del proprietario che potrà avvalersi della collaborazione dei cacciatori iscritti alle squadre di caccia al cinghiale qualora l'intervento sia indotto da tale specie.

**ART. 3**

Il proprietario o conduttore del fondo agricolo è tenuto alla buona conservazione del materiale di prevenzione fornitogli dall'ATC essendone egli il custode. Si impegna a mantenere attiva e nelle condizioni di miglior funzionamento l'impianto a difesa delle colture.

Qualora l'agricoltore non adempia in tempo utile alla richiesta e messa in opera della prevenzione ed alla sua conservazione finalizzata a garantirne un buon funzionamento è passibile di una riduzione nel contributo qualora si verifichi il danno alla cultura interessata.

**ART. 4**

Per i nuovi impianti fruttivitecni l'ATC prevede l'erogazione di un contributo all'agricoltore che intenda dotarsi di protettori TUBEX contro i danni causati dalla lepre, a discapito delle reticelle metalliche.



Il contributo massimo elargibile per l'acquisto di TUBEX è di € 0,20 a pezzo ed è elargibile solo per gli impianti a rischio, cioè adiacenti alle aree di protezione della fauna (ZRC, Oasi, CinteComunali ecc.) o dove, a seguito di sopralluogo da parte di personale incaricato dell'ATC, sia segnalata un'effettiva presenza di lepri tale da far intuire un reale pericolo di danneggiamento. Sui TUBEX per i quali è stato elargito il contributo, l'ATC si riserva, la possibilità del recupero e riutilizzo del materiale.

**ART. 5**

Qualora dovessero comunque verificarsi danni alle colture agricole ed a seguito di segnalazione scritta da parte del proprietario o conduttore del fondo, purché rispondano ai requisiti di cui al primo comma dell'art. 1, si procederà alla rilevazione ed alla quantificazione degli stessi attraverso il sopralluogo di personale dipendente o incaricato dall'ATC.

**ART. 6**

Nel caso il contributo stimato dal personale incaricato dall'ATC non superi il valore di € 500,00 è possibile procedere d'ufficio alla liquidazione del medesimo previa stipula di apposito concordato sottoscritto dalle parti.

Qualora il contributo superi l'importo di € 500,00 e venga comunque concordato tra le parti, sarà necessario l'avvallo della Commissione preposta prima della liquidazione.

**ART. 7**

Qualora non si raggiunga l'accordo fra il personale incaricato dell'ATC ed il Conduttore del fondo, la pratica viene sottoposta alla Commissione Danni dell'ATC per le opportune valutazioni.

La Commissione potrà designare un Tecnico Agrario per il necessario sopralluogo e la stesura della perizia.

Tale sopralluogo viene effettuato, previo preavviso, alla presenza del personale incaricato ed in contraddittorio con il proprietario o conduttore del fondo che si può fare assistere da un rappresentante della propria Organizzazione Professionale o da un Tecnico di sua fiducia.

**ART. 8**

Per la quantificazione dei danni causati da cinghiali che provocato lo smottamento del terreno (rugate) su coltivi, l'ATC adotta il criterio della rilevazione dei metri quadrati effettivamente danneggiati e dello stato vegetativo della coltivazione:

medicaio di primo impianto ( di 1 anno ) = € 0,20 al mq

medicaio di oltre un anno in discreto stato vegetativo = € 0,15 al mq

medicaio degradato o prato stabile = € 0,10 al mq

prato in cattivo stato vegetativo = € 0,05 al mq

per gli altri cereali il contributo è di € 0,10 al mq

**ART. 9 Riconoscimento danni a frutta pendente**

Il riconoscimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica alla frutta avviene previo accertamento



## **MO2 CENTRALE**

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA

puntuale delle quantità e delle qualità della frutta danneggiata.

Al fine di consentire al tecnico incaricato dall'ATC l'accertamento degli eventuali danni il conduttore dell'azienda agricola dovrà dare tempestiva comunicazione del danno conservando la frutta danneggiata in cassette da 15/20 kg per essere integralmente ispezionate e pesate.

Le cassette dovranno contenere solo la frutta danneggiata dalle specie cacciabili di corvidi ( gazze, ghiandaie e cornacchie ).

Non saranno riconosciuti indennizzi che non siano stati preventivamente verificati ed accertati.

L'indennizzo sarà corrisposto dall'ATC a fine stagione sulla base del prezzo medio di mercato delle varietà della frutta danneggiata.

### **ART. 10**

Per meglio finalizzare il contributo previsto nel capitolo di Bilancio destinato ai "Danni da Selvaggina", l'A.T.C. si riserva di predisporre il pagamento a fine anno. Nel caso in cui si superi quanto preventivato in bilancio, il contributo concordato verrà ridotto in percentuale per evitare lo sfioramento dello stesso. Inoltre in funzione di una corretta gestione, le specie di selvaggina che prevedono un fattibile intervento dell'A.T.C. per limitare il danno avranno a disposizione la complessiva cifra prevista a bilancio, mentre le altre specie la vedranno ridotta in rapporto ai mesi in cui l'A.T.C. ha potuto operare.

I parametri tecnici ed economici espressi in questo regolamento potranno essere esaminati, valutati e quindi proposti dalla Commissione preposta ogni anno e successivamente approvati dal Comitato, per avere una corretta e aggiornata applicazione.

**Il Comitato Direttivo  
dell'ATC MO2**